

Capitolo IV

VIOLENZA CONTRO LE PERSONE DI ETÀ MINORE

1. VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI MINORENNI



16.2

19. Il Comitato si rammarica che non sia stato istituito un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un programma di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti nei confronti dei minorenni. Prendendo nota dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2 e con riferimento al proprio Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minore a non essere soggetto ad alcuna forma di violenza e alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 44), il Comitato raccomanda allo Stato italiano di:

- (a) utilizzando la ricerca nazionale del 2015 sui maltrattamenti nei confronti dei minorenni come punto di partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza nei confronti dei minorenni, in particolare rispetto a tutti i casi di violenza domestica perpetrati verso minorenni e sulla violenza perpetrata nei confronti di minorenni che vivono in situazioni di emarginazione e di svantaggio, e intraprendere una valutazione complessiva della portata, delle cause e della natura di tale violenza;
- (b) rafforzare ulteriormente i programmi di sensibilizzazione e di educazione - comprese le campagne - con il coinvolgimento dei minorenni, al fine di formulare una strategia complessiva per la prevenzione e il contrasto della violenza verso i minorenni, che comprenda l'abuso e l'abbandono;
- (c) introdurre nell'ordinamento una definizione completa e precisa di violenza nei confronti dei minorenni;
- (d) incoraggiare programmi basati sulle comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, l'abuso e l'abbandono dei minorenni,

anche con il coinvolgimento delle vittime, dei volontari e dei membri della comunità e fornendo loro sostegno formativo;

- (e) garantire che i minorenni vittime di violenza ricevano cure specialistiche, sostegno e soluzioni riparative adeguate.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 19

Ancora una volta il fulcro delle raccomandazioni del Comitato ONU nei confronti dell'Italia verte sulla **manca di una raccolta dati sistematica** e capillare su tutto il territorio, come raccomandato anche nei precedenti Rapporti dal Gruppo CRC¹. Circostanza questa sottolineata anche dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza che in una propria nota afferma che "contrastare efficacemente la violenza sull'infanzia richiede in primo luogo una sua emersione a livello statistico, da un punto di vista quantitativo e qualitativo"².

In merito al punto (c) delle raccomandazioni del Comitato, l'**Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza** ha presentato³ una possibile classificazione del fenomeno, "coerente con le raccomandazioni internazionali e funzionale agli obiettivi del Casellario dell'Assistenza"⁴. Tale classificazione comprende: maltrattamento

¹ Si veda per approfondimento il 3° Rapporto Supplementare, cap. IV "Violenza contro le persone di età minore", paragrafo 1 "Maltrattamenti all'infanzia e all'adolescenza", pagg. 75-78, disponibile su <http://gruppo-crc.net/wp-content/uploads/2017/12/rapporto-crc-x2017-1.pdf>

² Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, nota del 28 giugno 2017 citata nella nota della medesima Autorità emessa il 31 dicembre 2018 protocollo n.0003831/2018 "Rilevazione della violenza e dell'abuso all'infanzia e all'adolescenza. Stato di aggiornamento delle attività", disponibile su https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/nota_conclusiva_sinba_def.stamped.pdf

³ Incontro avvenuto il 31 maggio 2018 alla presenza dei rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e del Garante per la protezione dei dati personali. Si veda anche nota precedente.

⁴ Il Casellario dell'Assistenza, istituito presso l'INPS con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali. È lo strumento di raccolta, conservazione e gestione dei dati sulle prestazioni sociali erogate dall'INPS e dagli altri enti erogatori, nonché delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.



fisico, maltrattamento psicologico, violenza assistita, e trascuratezza, patologie della cura.

Rimane purtroppo irrisolto il conflitto tra l'esigenza di creare una adeguata banca dati nazionale e quella di tutelare il diritto alla riservatezza delle persone minorenni. Il principio che è stato suggerito dal **Garante per la protezione dei dati personali**, nello scegliere le voci da includere nella raccolta, è quello della "*indispensabilità del dato*" rispetto alla funzione che la legge assegna alla banca dati stessa. Tale principio pone però un problema di definizione del concetto di indispensabilità, che appare troppo ampio e troppo vago per risultare una guida valida e sicura nella definizione dei dati che occorreranno per conoscere e fronteggiare un fenomeno grave, esteso ed estremamente complesso.

Si segnalano poi alcune importanti **novità normative**. Dopo un lungo dibattito, il Parlamento ha definitivamente approvato la **Legge 69 del 18 luglio 2019** ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere") denominata "Codice Rosso", che ha individuato 4 nuove fattispecie di reato, volte principalmente a reprimere condotte di particolare allarme sociale. Viene inoltre previsto un aggravamento delle sanzioni per reati già previsti dalla normativa vigente, quali maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), c.d. stalking, violenza sessuale (art. 609) e violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.). In ogni caso il testo prevede quale circostanza aggravante del reato (pena aumentata fino alla metà) **la commissione del maltrattamento in presenza o in danno di persona di età minore** ed è inoltre esteso il campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.

La principale novità introdotta con riferimento al contrasto alla violenza assistita è l'espressa previsione, nell'ambito dell'art. 572 c.p., che il minorenne che assiste ai maltrattamenti sia sempre persona offesa dal reato⁵, ma la legge contiene ulteriori previsioni di rile-

vanza con riferimento alla tutela del minorenne vittima di violenza assistita⁶.

Inoltre la Legge n. 4 del 11 gennaio 2018 che tutela **gli orfani a causa di crimini domestici**, amplia il campo di applicazione dell'uxoricidio anche alle unioni civili e alle convivenze, prevedendo un inasprimento delle pene fino all'ergastolo. Per le vittime inoltre è previsto il gratuito patrocinio indipendentemente dai limiti di reddito, prevedendo altresì che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico-psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Tuttavia, si sottolinea che nonostante siano stati stanziati i fondi dedicati ad alcuni interventi a favore degli orfani di crimini domestici⁷, gli aspetti sottolineati nei precedenti Rapporti CRC e dal Comitato ONU, quali ad esempio le campagne di prevenzione e sensibilizzazione o la formazione specifica ai professionisti che prestano servizio a contatto con persone di età minore, non hanno ancora trovato risposta.

⁶ Tra le previsioni rilevanti ricordiamo: la previsione che il Giudice penale debba informare il Giudice civile senza ritardo qualora siano pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento dei minorenni e/o regolamentazione della responsabilità genitoriale, circa i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai reati di violenza domestica o di genere; gli obblighi di informazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica rispetto ai provvedimenti di applicazione o di cessazione delle misure cautelari (detentive e non); la previsione del reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa; la possibilità di adottare misure di prevenzione nei confronti di colui che agisce la condotta di maltrattamento contro familiari e conviventi; la previsione della possibilità che anche il colpevole del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi possa sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

⁷ Ulteriori disposizioni della Legge n. 4 del 11 gennaio 2018: demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza, di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici; modificano la disciplina dell'affidamento del minorenne «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che la persona di età minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), da parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minorenne e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

⁵ Per approfondimento si veda oltre, in questo capitolo, paragrafo "Violenza di genere".



In tema di prevenzione, di grande rilievo si rivela l'approvazione, il 2 luglio 2019, da parte della Camera dei Deputati, di una **mozione concernente "iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sui minori"**⁸, che contiene una minuziosa disamina del fenomeno con chiari riferimenti alle raccomandazioni del Gruppo CRC e del Comitato ONU.

Si dettaglia l'assoluta necessità di studiare il fenomeno per le sue reali dimensioni, di creare cultura nella popolazione, nei minorenni e soprattutto in tutte quelle professioni a contatto con bambini e ragazzi; di approntare adeguati percorsi di cura e presa in carico delle vittime da parte di personale altamente specializzato e appositamente formato, nonché dotare le forze investigative di strumenti più idonei per reprimere il fenomeno. Deve rilevarsi, a questo proposito, che il blocco del *turnover* ed i piani di rientro della spesa sanitaria in molte regioni italiane impedisce, di fatto, l'adeguamento quali-quantitativo dei servizi e degli operatori dedicati alla cura, al sostegno e alla riparazione nei confronti dei minorenni vittimizzati. Ad esempio, in **Campania** - anche per il concomitante passaggio delle competenze in modo esclusivo ai LEA - i servizi sperimentali gestiti con il Terzo Settore con contributo delle politiche sociali sono venuti meno, e la Sanità non ha messo in campo nessun programma né fondo per sostenere la cura delle vittime. D'altra parte, i Consultori familiari delle diverse Asl campane sono prevalentemente sguarniti di psicologi per cui non riescono a far fronte ai compiti di valutazione e cura e ciò spesso si trasforma in una vittimizzazione secondaria, anche con la permanenza prolungata dei bambini in strutture di accoglienza senza alcun progetto di vita possibile.

Una particolare considerazione andrebbe inoltre data al tema della **violenza psicologica**: in un clima in cui le separazioni e i divorzi vedono le parti sempre più agguerrite, anche con reciproche accuse basate su categorie diagno-

stiche non riconosciute dalle comunità scientifiche⁹, e con aspri conflitti per l'affidamento dei figli, appare oltremodo indispensabile approfondire il concetto. Particolare attenzione andrebbe prestata ai casi in cui il figlio rifiuta di incontrare uno dei genitori. Ogni valutazione circa le motivazioni di tale rifiuto dovrebbe essere condotta attentamente e con un approccio *case-by-case*. È noto infatti che i segnali di disagio dei bambini possono essere espressione di un'ampia pletora di sofferenze con differenti cause scatenanti. È per tale motivo che in tutti i casi giudiziari che coinvolgono minorenni, in cui è più elevato il rischio di innescare un abuso istituzionale o una vittimizzazione secondaria, occorre disporre di operatori di comprovata competenza sulla psicologia dell'età evolutiva e di metodologie di ascolto del minorenne inattaccabili dalle parti in causa. Pertanto, il Gruppo CRC auspica che vengano al più presto definite le Linee Guida Ministeriali sull'ascolto della persona di età minore nel rispetto delle Convenzioni di Lanzarote e di Strasburgo e delle Linee Guida del Consiglio d'Europa sulla *child-friendly justice*.

Condividendo le preoccupazioni e raccomandazioni espresse dal Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda**:

- 1. Al Ministero della Giustizia, al Ministero della Salute e al Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia** di dare seguito alla mozione sopra citata del 2 luglio 2019, raccomandando in modo particolare che in tempi brevi venga creata la banca dati nazionale, strumento imprescindibile per lo sviluppo di un piano di contrasto, prevenzione e cura del fenomeno del maltrattamento e abuso sulle persone di età minore, e di colmare l'enorme divario esistente tra le diverse regioni.

⁸ Camera dei Deputati - seduta del 2 luglio 2019 - n.201 - allegato A ai resoconti, mozioni concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza sui minorenni.

⁹ La PAS – sindrome da alienazione parentale – pur non avendo avuto nessun riconoscimento da parte del mondo scientifico ed essendo stata rifiutata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come categoria diagnostica, nel nostro Paese trova ampio spazio ed utilizzo da parte dei giuristi. Non solo gli avvocati di parte sollevano la questione imputando tale comportamento morboso alla parte avversa, ma essa è addirittura presente in proposte di legge presentate in Parlamento (si veda ad esempio il Disegno di Legge n. 735/2018, c.d. Disegno di Legge Pillon, che si basa per larga parte su questa falsa categoria diagnostica).



Appare dunque necessario inserire espressamente il divieto delle punizioni corporali, nei confronti dei minorenni, così da colmare il vuoto legislativo che di fatto discrimina i minorenni quali unico gruppo di cittadini che non vede riconosciuto legalmente il proprio diritto a non subire punizioni fisiche anche in ambito domestico, e promuovere un cambiamento culturale.

Un approfondimento specifico merita inoltre il tema della **contenzione in età evolutiva**, procedura atta a utilizzare mezzi chimici, fisici e ambientali applicati direttamente all'individuo o al suo spazio circostante, per limitarne i movimenti, in genere a fronte di gravi agiti aggressivi verso sé o verso gli altri. Se infatti l'utilizzo della contenzione è critico in età adulta, esso lo è a maggior ragione in età evolutiva, sia dal punto di vista dello sviluppo, sia da quello normativo e della imprescindibile attenzione alla tutela dei diritti della persona di età minore. Al 2010, unica annualità di cui si hanno informazioni, soltanto 7 regioni avevano emesso norme specifiche sulla contenzione in psichiatria, nessuna in modo mirato per l'età evolutiva²¹. Mancano le informazioni su cosa sia avvenuto negli anni successivi, in assenza di un reale monitoraggio sia degli aspetti normativi, sia del ricorso alla contenzione in età evolutiva e in particolare nei confronti delle persone di età minore con disabilità e con gravi disturbi di comportamento, che pare purtroppo assai diffuso, soprattutto in ambito residenziale.

L'eliminazione di ogni forma di punizione corporale a danno dei bambini richiede un'azione che associ riforme giuridiche chiare, politiche di tutela, di prevenzione ed essenzialmente educative, per aiutare la società a non accettare più punizioni violente ed umilianti.

²¹ Il tema viene affrontato esplicitamente per la prima volta anche rispetto all'età evolutiva nel documento *Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione*, redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel 2010, che fa seguito a un richiamo da parte dell'*European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment* (CPT) sull'uso della contenzione nei reparti psichiatrici in Italia, incluso l'uso sui minorenni. Per il testo completo, si veda <http://www.regioni.it/conferenze/2010/08/02/doc-approvato-psichiatria-contenzione-fisica-una-strategia-per-la-prevenzione-104535/>

Condividendo pienamente le osservazioni del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Parlamento** di introdurre una riforma normativa che vieti espressamente ogni forma di punizione corporale e violenta nei confronti delle persone di età minore anche in ambito domestico, al fine di promuovere una migliore relazione all'interno della famiglia;
- 2. Al Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia** di promuovere azioni di sensibilizzazione della comunità educante e supporto alla genitorialità positiva per aiutare a comprendere quanto sia possibile ed indispensabile educare senza ricorrere all'uso di punizioni fisiche e umilianti.

3. SFRUTTAMENTO E ABUSO SESSUALE



21. Con riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 75) ed al Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minorenne alla libertà da ogni forma di violenza e prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato raccomanda all'Italia di:

- (a)** adottare, con il coinvolgimento attivo dei minorenni, un nuovo Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni, ed assicurarne l'attuazione uniforme in tutto il territorio e a tutti i livelli di governo;
- (b)** istituire una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale perpetrati nei confronti di minorenni da parte di personale religioso della Chiesa cattolica;
- (c)** garantire un'indagine trasparente ed efficace relativa a tutti i casi di abuso sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa cattolica, il perseguimento penale



dei presunti colpevoli, l'adeguata punizione penale di coloro che sono stati ritenuti colpevoli e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese quelle che sono diventate adulte;

- (d) istituire canali adeguati rivolti a minorenni e non, per la segnalazione di tali abusi;
- (e) proteggere i minorenni da ulteriori abusi, assicurando tra l'altro che alle persone dichiarate colpevoli di abusi sui minorenni sia impedito il contatto con questi ultimi, in particolare nell'ambito delle loro mansioni professionali;
- (f) intraprendere tutti gli sforzi vis à vis con la Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all'esecuzione di procedimenti penali efficaci nei confronti di personale religioso della Chiesa cattolica sospettato di aver commesso abusi sessuali su minorenni, così come disposto nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, al fine di combattere l'impunità di tali atti;
- (g) rendere obbligatoria per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa cattolica, la segnalazione di qualunque caso di presunto abuso sessuale commesso su minorenni alle autorità competenti dello Stato parte;
- (h) modificare la legislazione attuativa della Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda i volontari, compreso il personale religioso della Chiesa cattolica, dagli strumenti di prevenzione e di protezione.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 21

Il **D. Lgs 4 marzo 2014** n. 39 all'art. 2 ha introdotto l'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, ai sensi del quale coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il **certificato penale del casellario giu-**

diciale dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra (in attesa del rilascio del certificato è possibile procedere all'assunzione del lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Il certificato ha una validità di sei mesi, con obbligo di rinnovo alla scadenza. In caso di inadempimento il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 15.000. Rimane tuttavia senza risposta la raccomandazione per cui la sospensione dei contatti in via cautelare parta dal rinvio a giudizio (lett. e), e che sia resa obbligatoria per tutti, anche per il personale delle confessioni religiose operante in Italia, e non solo in termini di obbligo morale, "la segnalazione di qualunque caso di presunto abuso sessuale commesso su minorenni alle autorità competenti dello Stato parte" (lett. g), avviando i necessari rapporti con i responsabili delle stesse.

Nel merito del **Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni**, occorre evidenziare che non è stato reso pubblico nessun monitoraggio rispetto all'attuazione del precedente Piano, per il quale erano anche stati previsti degli stanziamenti.

Nel merito invece dei casi di abuso sessuale perpetrati nei confronti di minorenni da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica sono da segnalare "**Le linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili**" approvate nel corso dell'**Assemblea Generale della Cei** (20-23 maggio 2019) e che si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia e a tutti gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. Nel capitolo 5 si afferma che "chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili, è chiamato a segnalare tempestivamente alla competente autorità ecclesiastica". E ancora "la segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità di Stato, che anzi viene incoraggiata". Inoltre "ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva (...), il Vescovo o il Superiore competente (...) possono proibire all'accusato l'eserci-



zio del ministero e di ogni attività pastorale con minori (...) imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo”. Si afferma inoltre che “l’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile”.

In linea con le raccomandazioni del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia di adoperarsi affinché in tutti i luoghi che accolgono e coinvolgono minorenni, ivi compresi quelli in cui è presente il personale della Chiesa cattolica (scuole, organizzazioni di volontariato, ecc.), siano affrontati sul piano della informazione e sensibilizzazione questi temi e sia possibile costruire delle *policies* che sostengano i minorenni e gli adulti, sia nel prevenire e minimizzare i rischi di condotte inappropriate, che nel processo di rilevazione degli eventuali abusi con la conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

4. VIOLENZA DI GENERE



22. Il Comitato attira l’attenzione dell’Italia sull’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5.2 ed esorta lo Stato italiano a:

- (a)** garantire che le accuse di reati legati alla violenza di genere, compresa la tratta di minorenni stranieri, in particolare di sesso femminile, siano indagate in modo indipendente e approfondito e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;
- (b)** fornire una formazione sostanziale costante a giudici, avvocati, pubblici ministeri, polizia e altri gruppi professionali competenti, su procedure standardizzate sensibili alle tematiche di genere e minorili per interagire con le vittime e

- su come la stereotipizzazione di genere da parte del sistema giudiziario incida negativamente sulla rigorosa applicazione della legge;
- (c)** garantire la riabilitazione dei minorenni vittime di violenza di genere.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 22

La **violenza di genere** non è solo l’aggressione fisica di un uomo contro una donna, né la sua forma più estrema, il femminicidio. Include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, molestie sessuali, persecuzioni, compiute da un uomo contro una donna in quanto donna. Azioni quasi sempre ripetute nel tempo, compiute da uomini molto diversi tra loro per età, condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, religione. Non da “mostri” e di solito neanche da sconosciuti. I partner e gli ex partner compiono più frequentemente tutte le forme di violenza fisica rilevate e sono responsabili della maggioranza degli stupri. La violenza di genere è un fenomeno diffuso in tutto il mondo, legato alla strutturale disparità sociale, economica e di potere tra uomini e donne. In Italia il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner.

Un’inchiesta²² ha raccolto evidenze statistiche (e storie) dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l’esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione. In ragione della pos-

²² Ministero della Giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia* - a cura di Fabio Bartolomeo, disponibile su <https://www.istat.it/it/files//2018/04/Analisi-delle-sentenze-di-Femminicidio-Ministero-di-Giustizia.pdf>